

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Avv. Carmine Volpe, Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA VIRTUS CASARANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATORE CENCIARELLI DIEGO SEGUITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/VIRTUS CASARANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 03.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Virtus Casarano A.S.D. di Casarano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ATLETICO MORLUPO AVVERSO LE SANZIONI:

- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 ALLA SOCIETÀ

AMMENDA DI € 800,00 CON L’OBBLIGA DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL’ARBITRO SE RICHIESTI E DOCUMENTATI;

- INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 SIG. CECCUCCI GIUSEPPE;

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE MONTALTO VALERIO;

- SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOLCHI SIMONE;

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL CALCIATORE ORAHOVAC ELIS,

- SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 IACOMUSSI EMANUELE,

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ACCORTE ALESSIO,

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE FALABRUZZI JACOPO,

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE COLASANTI ANTONIO,

- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 CECCUCCI GIANLUCA,

- SQUALIFICA 2 GARE EFFETTIVE PAOLETTI ROBERTO

INFLITTE MERITO GARA ATLETICO MORLUPO/SPORTING SALARIA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma –

Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 6.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Morlupo di Morlupo (Roma). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA L'AQUILA CALCIO 1927/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. L'Aquila 19 dell'Aquila dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete